

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 564/1999 della Commissione, del 16 marzo 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 565/1999 della Commissione, del 16 marzo 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine e che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione..... 3
- Regolamento (CE) n. 566/1999 della Commissione, del 16 marzo 1999, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi 9
- Regolamento (CE) n. 567/1999 della Commissione, del 16 marzo 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/98 relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 568/1999 della Commissione, del 16 marzo 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 577/97 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione 11**
- ★ **Regolamento (CE) n. 569/1999 della Commissione, del 16 marzo 1999, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1756/93 che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 12**
- ★ **Regolamento (CE) n. 570/1999 della Commissione, del 16 marzo 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1921/95 recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 14**
- ★ **Regolamento (CE) n. 571/1999 della Commissione, del 16 marzo 1999, recante modificazione del regolamento (CE) n. 1426/98 che fissa il massimale dell'aiuto compensativo per la rivalutazione sensibile della lira sterlina verificatasi il 3 maggio 1998 15**

★ Regolamento (CE) n. 572/1999 della Commissione, del 16 marzo 1999, relativo a talune comunicazioni reciproche degli Stati membri e della Commissione nei settori delle uova e del pollame e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1527/73	16
★ Regolamento (CE) n. 573/1999 della Commissione, del 16 marzo 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2486/98 che prevede l'apertura, per la campagna 1998/1999, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio	18

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

1999/202/CE:

★ Decisione della Commissione, del 25 febbraio 1999, che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità [notificata con il numero C(1999) 443].....	20
--	----

1999/203/CE:

★ Decisione della Commissione, del 25 febbraio 1999, che modifica alcune informazioni contenute nell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 2851/98 che fissa l'elenco per il 1999 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a nove metri [notificata con il numero C(1999) 445]	23
--	----

1999/204/CE:

★ Decisione della Commissione, del 25 febbraio 1999, che modifica la decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 417]	26
--	----

1999/205/CE:

★ Decisione della Commissione, del 26 febbraio 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai personal computer⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 425]	46
--	----

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 553/1999 della Commissione, del 12 marzo 1999, relativo alla fornitura di riso lavorato presso un porto comunitario in previsione di un successivo inoltro a destinazione della Russia (GU L 68 del 15.3.1999).....	49
---	----

Rettifica del regolamento (CE) n. 555/1999 della Commissione, del 12 marzo 1999, relativo alla fornitura di frumento tenero e di segala panificabili alla Russia (GU L 68 del 15.3.1999)	50
--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 564/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 marzo 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	72,0
	204	34,0
	624	122,8
	999	76,3
0707 00 05	068	140,6
	999	140,6
0709 10 00	220	269,5
	999	269,5
0709 90 70	052	119,8
	204	160,0
	999	139,9
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	64,0
	204	47,7
	212	47,9
	600	39,9
	624	48,8
	999	49,7
0805 30 10	052	44,0
	600	56,8
	999	50,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	103,9
	064	56,2
	388	109,6
	400	81,8
	404	78,1
	508	80,9
	512	77,5
	528	77,0
	720	82,1
	999	83,0
	0808 20 50	052
388		65,4
400		49,7
512		57,9
528		66,5
624		73,3
	999	74,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 565/1999 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1999

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine e che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2326/97⁽⁴⁾, (CEE) n. 1964/82⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2469/97⁽⁶⁾, e (CEE) n. 2388/84⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e delle carni salate, secche ed affumicate, verso alcuni paesi terzi dell'Africa e del Medio e Vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 381/1999⁽¹⁰⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; che, per ragioni di chiarezza, è necessario precisare le condizioni che debbono essere soddisfatte per quanto riguarda il tenore medio di carne magra delle carni disossate;

considerando che, per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti;

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 323 del 26. 11. 1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU L 341 del 12. 12. 1997, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 46 del 20. 2. 1999, pag. 28.

considerando che in taluni casi l'esperienza ha mostrato che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50; che è pertanto opportuno isolare i prodotti della sola specie bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o di frattaglie; che per rafforzare il controllo dei prodotti diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83 ⁽²⁾;

considerando che per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età;

considerando che esistono possibilità di esportazione verso alcuni paesi terzi di giovenche diverse da quelle da macello, ma che per evitare gli abusi è opportuno stabilire modalità di controllo che consentano di accertare che si tratta di animali d'età non superiore a 36 mesi;

considerando che, nonostante la suddivisione della nomenclatura combinata relativa alle preparazioni e conserve di carni diverse da quelle non cotte di cui al codice NC 1602 50, l'esperienza dimostra che è possibile sopprimere vari prodotti del codice NC 1602 50 31 dalla nomenclatura restituzioni ed adeguare quindi l'elenco dei prodotti del codice NC 1602 50 80;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché i rispettivi importi sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1999.

2. Le destinazioni sono indicate nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

La concessione della restituzione per il prodotto di cui al codice 0102 90 59 9000 della nomenclatura delle restituzioni e per le esportazioni verso i paesi terzi della zona 10 di cui all'allegato II del presente regolamento è subordinata alla presentazione, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, dell'originale o di una copia del certificato veterinario firmato da un veterinario ufficiale, nel quale si attesti che trattasi effettivamente di giovenche d'età inferiore a 36 mesi. Il certificato originale è restituito all'esportatore mentre la copia, certificata conforme dalle autorità doganali, è allegata alla domanda di pagamento della restituzione.

Articolo 3

La nota ⁽⁶⁾ in calce al settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è sostituita dal seguente testo:

«Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 39).

Il termine "tenore medio" si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2457/97 (GU L 340 dell'11. 12. 1997, pag. 29). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 16 marzo 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

(EUR/100 kg)			(EUR/100 kg)		
Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (7)	Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (7)
		— Peso vivo —			— Peso netto —
0102 10 10 9120	01	63,00	0201 20 20 9120	02	51,00
0102 10 10 9130	02	24,50		03	35,00
	03	16,50		04	18,00
	04	8,50	0201 20 30 9110 (1)	02	94,00
0102 10 30 9120	01	63,00		03	65,00
0102 10 30 9130	02	24,50		04	31,50
	03	16,50	0201 20 30 9120	02	36,50
	04	8,50		03	26,00
0102 10 90 9120	01	63,00		04	13,00
0102 90 41 9100	02	60,50	0201 20 50 9110 (1)	02	163,00
0102 90 51 9000	02	24,50		03	109,00
	03	16,50		04	54,00
	04	8,50	0201 20 50 9120	02	65,00
0102 90 59 9000	02	24,50		03	44,50
	03	16,50		04	22,00
	04	8,50	0201 20 50 9130 (1)	02	94,00
	10	60,50 (2)		03	65,00
0102 90 61 9000	02	24,50		04	31,50
	03	16,50	0201 20 50 9140	02	36,50
	04	8,50		03	26,00
0102 90 69 9000	02	24,50		04	13,00
	03	16,50	0201 20 90 9700	02	36,50
	04	8,50		03	26,00
0102 90 71 9000	02	60,50		04	13,00
	03	39,50	0201 30 00 9050	05 (4)	53,00
	04	20,00		07 (4a)	53,00
0102 90 79 9000	02	60,50	0201 30 00 9100 (2) (6)	02	227,50
	03	39,50		03	156,00
	04	20,00		04	78,50
		— Peso netto —		06	201,00
0201 10 00 9110 (1)	02	94,00	0201 30 00 9120 (2) (6)	08	125,50
	03	65,00		09	116,50
	04	31,50		03	86,00
0201 10 00 9120	02	36,50		04	43,00
	03	26,00		06	110,00
	04	13,00	0201 30 00 9150 (6)	08	33,00
0201 10 00 9130 (1)	02	129,00		09	30,00
	03	86,50		03	26,00
	04	43,50		04	13,50
0201 10 00 9140	02	51,00	0201 30 00 9190 (6)	06	29,50
	03	35,00		02	51,00
	04	18,00		03	33,50
0201 20 20 9110 (1)	02	129,00		04	16,00
	03	86,50		06	41,00
	04	43,50			

<i>(EUR/100 kg)</i>			<i>(EUR/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (7)	Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (7)
		— Peso netto —			— Peso netto —
0202 10 00 9100	02	36,50	1602 50 10 9120	02	59,00 ⁽⁸⁾
	03	26,00		03	47,00 ⁽⁸⁾
	04	13,00		04	47,00 ⁽⁸⁾
0202 10 00 9900	02	51,00	1602 50 10 9140	02	52,50 ⁽⁸⁾
	03	35,00		03	41,50 ⁽⁸⁾
	04	18,00		04	41,50 ⁽⁸⁾
0202 20 10 9000	02	51,00	1602 50 10 9160	02	41,50 ⁽⁸⁾
	03	35,00		03	33,50 ⁽⁸⁾
	04	18,00		04	33,50 ⁽⁸⁾
0202 20 30 9000	02	36,50	1602 50 10 9170	02	28,00 ⁽⁸⁾
	03	26,00		03	22,00 ⁽⁸⁾
	04	13,00		04	22,00 ⁽⁸⁾
0202 20 50 9100	02	65,00	1602 50 10 9190	02	28,00
	03	44,50		03	22,00
	04	22,00		04	22,00
0202 20 50 9900	02	36,50	1602 50 10 9240	02	—
	03	26,00		03	—
	04	13,00		04	—
0202 20 90 9100	02	36,50	1602 50 10 9260	02	—
	03	26,00		03	—
	04	13,00		04	—
0202 20 90 9100	02	36,50	1602 50 10 9280	02	—
	03	26,00		03	—
	04	13,00		04	—
0202 30 90 9100	05 ⁽⁴⁾	53,00	1602 50 31 9125	01	100,00 ⁽⁵⁾
	07 ^(4a)	53,00		01	38,00 ⁽⁸⁾
0202 30 90 9400 ⁽⁶⁾	08	33,00	1602 50 31 9135	01	18,50
	09	30,00	1602 50 31 9195	01	89,00 ⁽⁵⁾
	03	26,00	1602 50 31 9325	01	33,50 ⁽⁸⁾
	04	13,50	1602 50 31 9335	01	18,50
	06	29,50	1602 50 31 9395	01	100,00 ⁽⁵⁾
0202 30 90 9500 ⁽⁶⁾	02	51,00	1602 50 39 9125	01	38,00 ⁽⁸⁾
	03	33,50	1602 50 39 9135	01	18,50
	04	16,00	1602 50 39 9195	01	89,00 ⁽⁵⁾
	06	41,00	1602 50 39 9325	01	33,50 ⁽⁸⁾
0206 10 95 9000	02	51,00	1602 50 39 9335	01	18,50
	03	33,50	1602 50 39 9395	01	38,00 ⁽⁵⁾
	04	16,00	1602 50 39 9425	01	22,00 ⁽⁸⁾
	06	41,00	1602 50 39 9435	01	16,00
0206 29 91 9000	02	51,00	1602 50 39 9495	01	16,00
	03	33,50	1602 50 39 9505	01	38,00 ⁽⁵⁾
	04	16,00	1602 50 39 9525	01	22,00 ⁽⁸⁾
0210 20 90 9100	02	42,50	1602 50 39 9535	01	16,00
	04	25,50	1602 50 39 9595	01	38,00 ⁽⁵⁾
0210 20 90 9300	02	53,00			22,00 ⁽⁸⁾
0210 20 90 9500 ⁽³⁾	02	53,00			16,00

<i>(EUR/100 kg)</i>			<i>(EUR/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (7)	Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (7)
		— Peso netto —			— Peso netto —
1602 50 39 9615	01	16,00	1602 50 80 9495	01	16,00
1602 50 39 9625	01	7,50	1602 50 80 9505	01	16,00
1602 50 39 9705	01	—	1602 50 80 9515	01	7,50
1602 50 39 9805	01	—	1602 50 80 9535	01	22,00 (8)
1602 50 39 9905	01	—	1602 50 80 9595	01	16,00
1602 50 80 9135	01	33,50 (8)	1602 50 80 9615	01	16,00
1602 50 80 9195	01	16,00	1602 50 80 9625	01	7,50
1602 50 80 9335	01	30,00 (8)	1602 50 80 9705	01	—
1602 50 80 9395	01	16,00	1602 50 80 9805	01	—
1602 50 80 9435	01	22,00 (8)	1602 50 80 9905	01	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 modificato.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 modificato.

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(4) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44), modificato.

(4*) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18), modificato.

(5) GU L 221 del 19. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2457/97 (GU L 340 dell'11. 12. 1997, pag. 29). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(7) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(8) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 modificato.

(9) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato.

ALLEGATO II

Zona 01: Tutti i paesi terzi

Zona 02: Zone 08 + 09

Zona 03	Zona 07	Zona 09
022 Ceuta, Melilla	404 Canada	224 Sudan
024 Islanda		228 Mauritania
028 Norvegia		232 Mali
041 Isole Faer Øer		236 Burkina Faso
043 Andorra		240 Niger
044 Gibilterra	Zona 08	244 Ciad
045 Città del Vaticano		247 Capo Verde
053 Estonia	046 Malta	248 Senegal
054 Lettonia	052 Turchia	252 Gambia
055 Lituania	072 Ucraina	257 Guinea Bissau
060 Polonia	073 Bielorussia	260 Guinea
061 Repubblica ceca	074 Moldavia	264 Sierra Leone
063 Slovacchia	075 Russia	268 Liberia
064 Ungheria	076 Georgia	272 Costa d'Avorio
066 Romania	077 Armenia	276 Ghana
068 Bulgaria	078 Azerbaigian	280 Togo
070 Albania	079 Kazakistan	284 Benin
091 Slovenia	080 Turkmenistan	288 Nigeria
092 Croazia	081 Uzbekistan	302 Camerun
093 Bosnia-Erzegovina	082 Tagikistan	306 Repubblica centrafricana
094 Repubblica federale di Iugoslavia	083 Kirghizistan	310 Guinea equatoriale
096 Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	204 Marocco	311 São Tomé e Príncipe
109 Comuni di Livigno e di Campione d'Italia, isola di Helgoland	208 Algeria	314 Gabon
406 Groenlandia	212 Tunisia	318 Congo (repubblica)
600 Cipro	216 Libia	322 Congo (repubblica democratica)
950 Provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato]	220 Egitto	324 Ruanda
	604 Libano	328 Burundi
	608 Siria	329 Sant'Elena e dipendenze
	612 Iraq	330 Angola
	616 Iran	334 Etiopia
	624 Israele	336 Eritrea
	625 Cisgiordania/Banda di Gaza	338 Gibuti
	628 Giordania	342 Somalia
	632 Arabia Saudita	350 Uganda
	636 Kuwait	352 Tanzania
	640 Barhrein	355 Seychelles e dipendenze
	644 Qatar	357 Territorio britannico dell'Oceano Indiano
	647 Emirati arabi uniti	366 Mozambico
	649 Oman	373 Maurizio
	653 Yemen	375 Comore
	662 Pakistan	377 Mayotte
	669 Sri Lanka	378 Zambia
	676 Myanmar (Birmania)	386 Malawi
	680 Thailandia	388 Repubblica sudafricana
	690 Vietnam	395 Lesotho
	700 Indonesia	
	708 Filippine	Zona 10
	720 Cina	
	724 Corea del Nord	075 Russia
	740 Hong Kong	

NB: I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19).

REGOLAMENTO (CE) N. 566/1999 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1999

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che, in virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco;

considerando che il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 della Commissione ⁽⁴⁾, reca le norme sulla gestione dei suddetti regimi particolari d'importazione; che questo regolamento ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato spagnolo dei prodotti importati;

considerando che, tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno aprire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco nell'ambito di questo regime particolare di importazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 per l'importazione di granturco in Spagna.

2. La gara è aperta fino al 27 maggio 1999. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

3. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

I titoli di importazione rilasciati nel quadro delle gare indette dal presente regolamento sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1839/95.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 567/1999 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/98 relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾,considerando che con il regolamento (CE) n. 2007/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 244/1999 ⁽⁶⁾, è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e Svezia verso tutti i paesi terzi; che nella situazione attuale è preferibile aumentare la quantità messa in gara;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1999.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2007/98 è modificato come segue:

«1. È istituita una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, per 550 000 t di avena prodotta in Finlandia e Svezia e destinata ad essere esportata da tali paesi verso paesi terzi.

L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, nonché le relative disposizioni di applicazione sono applicabili, per quanto di ragione, alla suddetta restituzione.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 258 del 22. 9. 1998, pag. 13.⁽⁶⁾ GU L 27 del 2. 2. 1999, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 568/1999 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 577/97 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,visto il regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 222/98 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CE) n. 577/97 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2521/98 ⁽⁵⁾, stabilisce le disposizioni specifiche per l'utilizzazione della denominazione «burro» per il gruppo di prodotti composti contenenti burro, bevande alcoliche e zucchero; che si è riconosciuto che certi prodotti possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2991/94 relativa all'uso tradizionale della denominazione; che tali prodotti sono definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 577/

97 come prodotti aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 34 %;

considerando che dalle informazioni supplementari fornite dal Regno Unito risulta che alcuni prodotti di uso tradizionale hanno un tenore di grassi dell'ordine del 20 % che occorre pertanto adattare l'allegato I del regolamento (CE) n. 577/97;

considerando che i competenti comitati di gestione non hanno espresso un parere entro il termine stabilito dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I, punto V, primo trattino, del regolamento (CE) n. 577/97 la percentuale del «34 %» è sostituita dal «20 %».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 316 del 9. 12. 1994, pag. 2.⁽²⁾ GU L 182 del 3. 7. 1987, pag. 36.⁽³⁾ GU L 28 dell'1. 2. 1998, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 3.⁽⁵⁾ GU L 31 del 25. 11. 1998, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 569/1999 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1999

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1756/93 che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2799/98 ha soppresso i tassi di conversione agricoli; che il regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 420/98⁽³⁾, stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo da applicare per tutti gli importi fissati in ecu nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che occorre pertanto sostituire il riferimento al tasso di conversione agricolo con il riferimento al fatto generatore;considerando che i fatti generatori per l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2571/97 della Commissione, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/1999⁽⁵⁾, sono definiti nella parte B.III, punti 4 A i), ii), e iii), dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1756/93; che l'aumento introdotto dal regolamento (CE) n. 1061/98 della Commissione⁽⁶⁾ della cauzione di gara di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2571/97 implica che lo scopo economico è realizzato all'atto della gara e, di conseguenza, le date sopra menzionate devono essere sostituite dalla data in cui scade il termine fissato per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1756/93 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 1.⁽²⁾ GU L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.⁽³⁾ GU L 52 del 21. 2. 1998, pag. 21.⁽⁴⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 35.⁽⁵⁾ GU L 59 del 6. 3. 1999, pag. 17.⁽⁶⁾ GU L 152 del 26. 5. 1998, pag. 3.

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. Il fatto generatore per gli importi fissati nell'ambito delle misure a favore dell'ammasso privato di prodotti lattiero-caseari interviene il primo giorno del periodo contrattuale di ammasso privato.

2. Il fatto generatore per le cauzioni è la costituzione della cauzione.

3. Il fatto generatore per gli altri prezzi e importi applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è l'inizio dei giorni fissati nell'allegato del presente regolamento.»

2) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Qualora la presa in consegna di cui alla lettera b), primo trattino, sia suddivisa in varie partite, il fatto generatore per la prima partita resta valido per il quantitativo totale della transazione di cui trattasi, a condizione che la prima partita non rappresenti meno del 20 % di detto quantitativo totale.»

b) Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Qualora l'importo totale della transazione di cui trattasi sia pagato con anticipi, il fatto generatore per il primo anticipo resta valido per l'importo totale da pagare, a condizione che il primo anticipo non rappresenti meno del 20 % di detto importo totale.»

3) L'allegato del regolamento (CEE) n. 1756/93 è modificato come segue:

a) Nel titolo della terza colonna, i termini «tasso di conversione agricolo da applicare» sono sostituiti dai termini «giorno pertinente per il fatto generatore».

b) Nella terza colonna, i termini «tasso di conversione agricolo valido» sono soppressi.

c) Nella parte B.III, il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

Regolamento	Importi di cui trattasi	Giorno pertinente per il fatto generatore
«4. (CEE) n. 2571/97	A. Importo dell'aiuto accettato nell'ambito delle gare di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera d).	Il giorno in cui scade il termine per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare.
	B. Importo di riduzione dell'aiuto di cui all'articolo 22, paragrafo 4, terzo comma.	Il primo giorno del mese in cui scade il termine di cui all'articolo 11.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 570/1999 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1921/95 recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CE) n. 1921/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 12/1999 ⁽⁴⁾, stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che, secondo questo regolamento, nella domanda di titolo dev'essere indicata la sottovoce della nomenclatura combinata; che, per alcuni prodotti della voce NC 2008 70, non sempre è possibile conoscere la sottovoce esatta al momento della compilazione della domanda, a causa delle variazioni del tenore di zucchero naturale; che risulta pertanto necessario introdurre una disposizione particolare che permette d'indicare nella domanda di titolo due sottovoci alternative;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1999.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 1921/95 è inserito il seguente articolo 6:

«Articolo 6

Per i prodotti trasformati a base di pesche del codice NC 2008 70, il richiedente può indicare nella casella 16 della domanda di titolo d'importazione i codici "2008 70 61 e 2008 70 69" oppure "2008 70 71 e 2008 70 79". I codici indicati nella domanda sono riportati nel titolo d'importazione.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.⁽²⁾ GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 185 del 4. 8. 1995, pag. 10.⁽⁴⁾ GU L 4 dell'8. 1. 1999, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 571/1999 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1999

recante modificazione del regolamento (CE) n. 1426/98 che fissa il massimale dell'aiuto compensativo per la rivalutazione sensibile della lira sterlina verificatasi il 3 maggio 1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CE) n. 1426/98 della Commissione ⁽²⁾ ha fissato il massimale dell'aiuto compensativo per la rivalutazione sensibile della lira sterlina verificatasi il 3 maggio 1998;
considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 942/98 ⁽⁴⁾, l'importo massimo relativo alla prima rata dell'aiuto compensativo è ridotto o annullato in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di conversione agricoli constatata durante un determinato periodo di osservazione e tenendo conto della situazione del mercato nel medesimo periodo, che si conclude il 28 febbraio 1999;
considerando che il regolamento (CE) n. 2799/98 ha abrogato il regolamento (CE) n. 724/97; che tuttavia, per evitare compensazioni eccessive determinate dal fatto che

il tasso di conversazione agricolo della lira sterlina e il tasso di cambio constatati durante il periodo di osservazione sono maggiori del tasso del giorno della rivalutazione sensibile, è opportuno, a motivo del livello raggiunto, azzerare il massimale dell'importo della prima rata dell'aiuto compensativo per la rivalutazione sensibile della lira sterlina verificatasi il 3 maggio 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1426/98, il massimale di «2,1 milioni di ECU» è sostituito da «0 milioni di EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 108 del 25. 4. 1997, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 132 del 6. 5. 1998, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 572/1999 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1999

relativo a talune comunicazioni reciproche degli Stati membri e della Commissione nei settori delle uova e del pollame e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1527/73

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 10,

considerando che per la corretta gestione del mercato delle uova e delle carni di pollame è opportuno disporre che siano comunicati ogni settimana i prezzi praticati per i prodotti chiave di questi due mercati, nonché altri prezzi, se disponibili; che è opportuno che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri una tabella ricapitolativa di tali prezzi trasmessi ad intervalli regolari;

considerando che la trasmissione dei prezzi praticati negli Stati membri è disposta dal presente regolamento, mentre quella dei prezzi praticati in provenienza dai paesi terzi è prevista dal regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 117/1999 ⁽⁷⁾; che è quindi necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 1527/73 della Commissione, del 28 maggio 1973, relativo a talune comunicazioni reciproche degli Stati membri e della Commissione nei settori delle

uova e del pollame ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 149/80 ⁽⁹⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro le ore 12 di ogni giovedì:

- il prezzo di vendita dei centri di imballaggio per le uova della classe A e delle categorie L e M,
- il prezzo di vendita dei centri di macellazione per i polli interi di classe A, detti 65 %.

2. Uno Stato membro, qualora sia nell'impossibilità di fornire alla Commissione i prezzi sopra indicati, comunica i prezzi rappresentativi dei propri mercati, precisando il tipo di prodotti prescelto e lo stadio di commercializzazione.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, se disponibili, le altre serie di prezzi avicoli.

Articolo 2

La Commissione comunica almeno una volta al mese, alle riunioni dei comitati di gestione, una tabella ricapitolativa dei prezzi trasmessi a norma dell'articolo 1.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1527/73 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 29. 6. 1995, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 15 del 20. 1. 1999, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 19 del 25. 1. 1980, pag. 37.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 573/1999 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2486/98 che prevede l'apertura, per la campagna 1998/1999, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,considerando che, in virtù del regolamento (CE) n. 2486/98 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 520/1999⁽⁴⁾, è stata aperta la distillazione preventiva prevista dall'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, dopo la scadenza del termine per la conclusione dei contratti, si è constatato che nella regione francese delle Charentes, così pure come in Italia, a causa della persistente crisi nel settore del cognac, continuano a gravare alcuni quantitativi limitati di vino non adatti al medesimo; che, stando così le cose, è necessario ritirare tali vini dal mercato ricorrendo alla riapertura della distillazione preventiva per un volume limitato, in modo da migliorare la qualità dei prodotti che è opportuno mantenere sul mercato;

considerando che, se il volume globale richiesto supera i quantitativi previsti, gli Stati membri saranno tenuti ad applicare un coefficiente di riduzione uniforme a tutti i nuovi contratti per i quali viene presentata la domanda;

considerando che, per la corretta gestione dei quantitativi in esame, è necessario derogare a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91⁽⁶⁾, nonché disporre che i contratti o le dichiarazioni presentati possano formare oggetto di una riduzione dei volumi richiesti;

considerando che, per rendere tale misura più efficace, è opportuno, da un lato, concentrare l'esecuzione della distillazione in tempi brevi e, dall'altro, permettere agli Stati membri di imporre misure più restrittive, in particolare la costituzione di una cauzione a corredo del contratto o della dichiarazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 2486/98, è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

1. La distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti alla produzione di vino da tavola di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 è riaperta per la campagna 1998/1999 nella regione francese delle Charentes e in Italia, limitatamente ed un quantitativo di 50 000 hl e rispettivamente di 500 000 hl.

2. Ciascun produttore di vino da tavola o vino atto alla produzione di vino da tavola può sottoscrivere, entro e non oltre il 16 aprile 1999, un contratto o una dichiarazione di distillazione preventiva presso le competenti autorità dello Stato membro, limitatamente ad un quantitativo di 20 hl per ettaro, precisando in particolare:

- a) il nome, il cognome e l'indirizzo del richiedente;
- b) il volume di vino di sua produzione che intende far distillare in conformità alle disposizioni comunitarie vigenti in materia di qualità dei prodotti da consegnare alle distillerie;
- c) il nome o la regione sociale e l'indirizzo del distillatore.

Il contratto o la dichiarazione di distillazione sono corredati di copia della dichiarazione di produzione presentata alle autorità competenti per la campagna 1998/1999.

Il richiedente fornisce altresì la prova del possesso del vino in questione. Gli Stati membri possono limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere per l'operazione di distillazione di cui al presente articolo.

3. Gli Stati membri determinano il coefficiente di riduzione da applicare ai contratti o alle dichiarazioni summenzionati qualora il volume globale risultante da tali contratti o dichiarazioni superi quello prestabilito.

⁽¹⁾ GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 309 del 19. 11. 1998, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 10. 3. 1999, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.

Gli Stati membri adottano le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 21 maggio 1999, i contratti e le dichiarazioni in parola, con indicazione dell'eventuale coefficiente di riduzione applicato e del volume di vino accettato per contratto o per dichiarazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i suddetti volumi contrattuali entro il 4 giugno 1999.

4. Le consegne alle distillerie devono aver luogo al più tardi il 30 luglio 1999.

5. Gli Stati membri possono disporre che venga presentata, a corredo del contratto o della dichiara-

zione, la prova della costituzione di una cauzione, quale prevista all'articolo 1, paragrafo 3.

6. Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2721/88, eccetto quelle dell'articolo 6, paragrafi 1 e 4.*

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1999

che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

[notificata con il numero C(1999) 443]

(1999/202/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3410/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità degli Stati membri interessati hanno chiesto di modificare alcuni dati contenuti nell'elenco di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 894/97; che tali domande contengono tutte le informazioni giustificative ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni emerge la conformità delle suddette domande alla disposizione succitata e che è

pertanto opportuno modificare i dati che figurano nell'elenco di cui all'allegato del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I dati che figurano nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1999.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 132 del 23. 5. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 310 del 14. 12. 1993, pag. 27.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE —
ANEXO — LIITE — BILAGA

A. Datos que se retiran de la lista — Oplysninger, der skal slettes i listen — Aus der Liste herauszunehmende Angaben — Στοιχεία που διαγράφονται από τον κατάλογο — Information to be deleted from the list — Renseignements à retirer de la liste — Dati da togliere dall'elenco — Inlichtingen te schrappen uit de lijst — Informações a retirar da lista — Luettelosta poistettavat tiedot — Uppgifter som skall tas bort från förteckningen

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

DINAMARCA / DANMARK / DÄNEMARK / ΔΑΝΙΑ / DENMARK / DANEMARK / DANIMARCA /
DENEMARKEN / DINAMARCA / TANSKA / DANMARK

E	35	Karen Lund	OUYB	Esbjerg	200
E	45	Jette Susanne	OXDU	Esbjerg	201
E	129	Lissy Krarup	OWGC	Esbjerg	147
E	223	MaiBritt Thygesen	OU3102	Esbjerg	128
E	562	Helle Nymann	OWCU	Esbjerg	220
E	641	Rune Egholm	OXAO	Esbjerg	214
E	708	Elkana	OXYB	Esbjerg	176
HV	2	Heidi	5PVZ	Havneby	94
HV	3	Vinnie Runge	OVIT	Havneby	165
HV	6	Hansine	XP2750	Havneby	148
HV	41	Havsand	XP3685	Haderslev	147
HV	67	Juvredyb	XP3614	Haderslev	104
HV	73	Roem	OXTW	Haderslev	165
HV	80	Nordlyset	XP4787	Haderslev	144
RI	320	Laisiry	OYCI	Hvide Sande	127

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA /
DUITSLAND / ALEMANHA / SAKSA / TYSKLAND

GRE	25	Delphin	DCME	Greetsiel	190
NEU	236	Albatros	DISO	Neuharlingersiel	182
ON	180	Jupiter	DLHG	Fedderwardsiel	213
ST	7	Heimatland	DLXW	Tonning	184

REINO UNIDO / DET FORENEDE KONGERIGE / VEREINIGTES KÖNIGREICH / ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI / REGNO UNITO / VERENIGD KONINKRIJK /
REINO UNIDO / YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA / FÖRENADE KUNGARIKET

BM	148	Margaretha Maria	2PLE	Brixham	221
BS	101	Cowrie Bay	MMOG	Beaumaris	172
FD	367	Willem	ZETU	Fleetwood	231
FR	460	Brothers	MCWX7	Fraserburgh	216

B. Datos que se añaden a la lista — Oplysninger, der skal anføres i listen — In die Liste hinzuzufügende Angaben — Στοιχεία που προστίθενται στον κατάλογο — Information to be added to the list — Renseignements à ajouter à la liste — Dati da aggiungere all'elenco — Inlichtingen toe te voegen aan de lijst — Informações a aditar à lista — Luetteloon lisättävät tiedot — Uppgifter som skall läggas till i förteckningen

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

DINAMARCA / DANMARK / DÄNEMARK / ΔΑΝΙΑ / DENMARK / DANEMARK / DANIMARCA / DENEMARKEN / DINAMARCA / TANSKA / DANMARK

E	35	Karen Lund	OUBYB	Esbjerg	220
E	45	Jette Susanne	OXDU	Esbjerg	206
E	129	Lissy Krarup	OWGC	Esbjerg	170
E	223	Mai-Britt Thygesen	OU3102	Esbjerg	128
E	562	Helle Nymann	OWCU	Esbjerg	221
E	641	Rune Egholm	OXAO	Esbjerg	220
E	708	Elkana	OXYB	Esbjerg	177
HV	2	Heidi	5PVZ	Havneby	199
HV	6	Hansine	XP2750	Havneby	184
HV	41	Havsand	XP3685	Haderslev	220
HV	67	Juvredyb	XP3614	Haderslev	115
HV	73	Roem	OXTW	Haderslev	202
HV	80	Nordlyset	XP4787	Haderslev	146
RI	320	Laisiry	OYCI	Hvide Sande	127

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA / DUITSLAND / ALEMANHA / SAKSA / TYSKLAND

SD	19	Albatros	DISO	Friedrichskoog	182
SM	1	Jupiter	DLHG	Maasholm	213
SW	7	Heimatland	DLXW	Wyk	184
SW	8	Delphin	DCME	Wyk	190

REINO UNIDO / DET FORENEDE KONGERIGE / VEREINIGTES KÖNIGREICH / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI / REGNO UNITO / VERENIGD KONINKRIJK / REINO UNIDO / YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA / FÖRENADE KUNGARIKET

LT	266	Senex Fidelis		Lowestoft	221
P	673	Petronella	2ZVB	Portsmouth	221
SM	74	The Sally Jane		Shoreham	201

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1999

che modifica alcune informazioni contenute nell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 2851/98 che fissa l'elenco per il 1999 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a nove metri

[notificata con il numero C(1999) 445]

(1999/203/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ⁽¹⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione, del 10 dicembre 1990, che fissa le modalità di redazione dell'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a nove metri ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3407/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,
considerando che il regolamento (CE) n. 2851/98 della Commissione ⁽⁴⁾ fissa l'elenco per il 1999 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a nove metri, elenco di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 894/97;
considerando che le autorità degli Stati membri interessati hanno chiesto di introdurre alcune modifiche nelle informazioni che figurano nel suddetto elenco; che tali richieste sono corredate da tutte le informazioni neces-

sarie ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; che dalla valutazione di queste informazioni emerge la loro conformità alla disposizione succitata e che è pertanto opportuno modificare le informazioni che figurano in tale elenco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le informazioni contenute nell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 2851/98 sono modificate conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1999.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 132 del 23. 5. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 310 del 14. 12. 1993, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 358 del 30. 12. 1998, pag. 45.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE —
ANEXO — LIITE — BILAGA

A. Datos que se retiran de la lista — Oplysninger, der skal slettes i listen — Aus der Liste herauszunehmende Angaben — Στοιχεία που διαγράφονται από τον κατάλογο — Information to be deleted from the list — Renseignements à retirer de la liste — Dati da togliere dall'elenco — Inlichtingen te schrappen uit de lijst — Informações a retirar da lista — Luettelosta poistettavat tiedot — Uppgifter som skall tas bort från förteckningen

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

DINAMARCA / DANMARK / DÄNEMARK / ΔΑΝΙΑ / DENMARK / DANEMARK / DANIMARCA /
DENEMARKEN / DINAMARCA / TANSKA / DANMARK

E	4	Ho Bugt	OU7149	Esbjerg	213
E	35	Karen Lund	OUIB	Esbjerg	200
E	45	Jette Susanne	OXDU	Esbjerg	201
E	61	Di-Je	OWFZ	Esbjerg	125
E	129	Lissy Krarup	OWGC	Esbjerg	147
E	223	MaiBritt Thygesen	OU3102	Esbjerg	128
E	385	Bianca	OXRV	Esbjerg	125
E	562	Helle Nymann	OWCU	Esbjerg	220
E	641	Rune Egholm	OXAO	Esbjerg	214
E	708	ELKANA	OXYB	Esbjerg	176
HV	2	Heidi	5PVZ	Havneby	94
HV	3	Vinnie Runge	OVIT	Havneby	165
HV	6	Hansine	XP2750	Havneby	148
HV	41	Havsand	XP3685	Haderslev	147
HV	67	Juvredyb	XP3614	Haderslev	104
HV	73	Roem	OXTW	Haderslev	165
HV	80	Nordlyset	XP4787	Haderslev	144
L	157	Arkona	OXOO	Oddesund	220
L	425	Klazina Vera	OXMN	Thyborøn	220
RI	75	Connie Vinther	OYFH	Hvide Sande	220
RI	78	Lasse Stensberg	XP5820	Hvide Sande	196
RI	320	Laisiry	OYCI	Hvide Sande	127

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA /
DUITSLAND / ALEMANHA / SAKSA / TYSKLAND

GRE	25	Delphin	DCME	Greetsiel	190
NEU	236	Albatros	DISO	Neuharlingersiel	182
NOR	225	Nordmeer	DCBD	Norddeich	206
ON	180	Jupiter	DLHG	Fedderwardsiel	213
ST	7	Heimatland	DLXW	Tonning	184

REINO UNIDO / DET FORENEDE KONGERIGE / VEREINIGTES KÖNIGREICH / ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI / REGNO UNITO / VERENIGD KONINKRIJK /
REINO UNIDO / YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA / FÖRENADE KUNGARIKET

BM	148	Margaretha Maria	2PLE	Brixham	221
BS	101	Cowrie Bay	MMOG	Beaumaris	172
FD	367	Willem	ZETU	Fleetwood	231
FR	460	Brothers	MCWX7	Fraserburgh	216

B. Datos que se añaden a la lista — Oplysninger, der skal anføres i listen — In die Liste hinzuzufügende Angaben — Στοιχεία που προστίθενται στον κατάλογο — Information to be added to the list — Renseignements à ajouter à la liste — Dati da aggiungere all'elenco — Inlichtingen toe te voegen aan de lijst — Informações a aditar à lista — Luetteloon lisättävät tiedot — Uppgifter som skall läggas till i förteckningen

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

DINAMARCA / DANMARK / DÄNEMARK / ΔΑΝΙΑ / DENMARK / DANEMARK / DANIMARCA / DENEMARKEN / DINAMARCA / TANSKA / DANMARK

E	35	Karen Lund	OUBYB	Esbjerg	220
E	45	Jette Susanne	OXDU	Esbjerg	206
E	129	Lissy Krarup	OWGC	Esbjerg	170
E	223	Mai-Britt Thygesen	OU3102	Esbjerg	128
E	562	Helle Nymann	OWCU	Esbjerg	221
E	641	Rune Egholm	OXAO	Esbjerg	220
HV	2	Heidi	5PVZ	Havneby	199
HV	6	Hansine	XP2750	Havneby	184
HV	41	Havsand	XP3685	Haderslev	220
HV	67	Juvredyb	XP3614	Haderslev	115
HV	73	Roem	OXTW	Haderslev	202
HV	80	Nordlyset	XP4787	Haderslev	146
RI	320	Laisiry	OYCI	Hvide Sande	127

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA / DUITSLAND / ALEMANHA / SAKSA / TYSKLAND

NOR	225	Nordmeer	DCDB	Norddeich	206
SD	19	Albatros	DISO	Friedrichskoog	182
SM	1	Jupiter	DLHG	Maasholm	213
SW	7	Heimatland	DLXW	Wyk	184
SW	8	Delphin	DCME	Wyk	190

REINO UNIDO / DET FORENEDE KONGERIGE / VEREINIGTES KÖNIGREICH / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI / REGNO UNITO / VERENIGD KONINKRIJK / REINO UNIDO / YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA / FÖRENADE KUNGARIKET

LT	266	Senex Fidelis		Lowestoft	221
P	673	Petronella	2ZVB	Portsmouth	221
SM	74	The Sally Jane		Shoreham	201

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1999

che modifica la decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità

[notificata con il numero C(1999) 417]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/204/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 8,
considerando che la decisione 92/452/CEE della Commissione⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/249/CE⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di animali domestici della specie bovina verso la Comunità;
considerando che i competenti servizi veterinari dell'Australia, del Canada e degli Stati Uniti d'America hanno presentato richieste di modifica degli elenchi di gruppi ufficialmente riconosciuti nei loro territori ai fini dell'esportazione di embrioni di animali domestici della specie bovina verso la Comunità; che occorre pertanto modificare l'elenco dei gruppi riconosciuti; che la Commissione ha ricevuto garanzie per quanto riguarda il rispetto delle condizioni previste all'articolo 8 della direttiva 89/556/CEE;
considerando che l'elenco dei gruppi di raccolta e di produzione riconosciuti di cui all'allegato della decisione 92/452/CEE è stato più volte modificato; che è pertanto opportuno consolidare l'elenco in questione, tenendo

conto delle modifiche apportate dopo l'adozione della summenzionata decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I gruppi di raccolta e di produzione di embrioni che figurano nell'elenco allegato alla presente decisione sono riconosciuti ai fini dell'esportazione verso la Comunità di embrioni di animali domestici della specie bovina.

Articolo 2

L'allegato della decisione 92/452/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 250 del 29. 8. 1992, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 98 del 15. 4. 1997, pag. 17.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

«ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

- (1) Versión / Udgave / Fassung vom / Έκδοση / Version / Version / Versione / Versie / Versão / Tilanne / Version
- (2) Código ISO / ISO-Kode / ISO-Code / Κωδικός ISO / ISO-code / Code ISO / Codice ISO / ISO-code / Código ISO / ISO-koodi / ISO-kod
- (3) País tercero / Tredjeland / Drittland / Τρίτη χώρα / Non-member country / Pays tiers / Paese terzo / Derde land / País terceiro / Kolmas maa / Tredje land
- (4) Número de autorización del equipo / Teamgodkendelsesnummer / Zulassungsnummer der Einheit / Αριθμός έγκρισης ομάδας / Team approval No / Numéro d'agrément de l'équipe / Numero di riconoscimento del gruppo / Erkenningsnummer van het team / Número de aprovação da equipa / Ryhmän hyväksyntänumero / Godkännandenummer för gruppen
- (5) Recogida de embriones / Embryonindsamling / Embryo-Entnahme / Συλλογή εμβρύου / Embryo collection / Collecte d'embryons / Raccolta di embrioni / Embryoteam / Colheita de embriões / Alkionsiirto / Embryosamling
- (6) Producción de embriones / Embryonproduktion / Embryo-Erzeugung / Παραγωγή εμβρύου / Embryo production / Production d'embryons / Produzione di embrioni / Embryo-productieteam / Produção de embriões / Alkiontuotanto / Embryoframställning
- (7) Dirección / Adresse / Anschrift / Διεύθυνση / Address / Adresse / Indirizzo / Adres / Endereço / Osoite / Adress
- (8) Equipo veterinario / Teamdyrlæge / Tierarzt der Einheit / Κτηνιατρική ομάδα / Team veterinarian / Vétérinaire de l'équipe / Veterinario del gruppo / Dierenarts van het team / Equipa veterinária / Ryhmän eläinlääkäri / Gruppens veterinär

(1): 4-11-1998

(2)	(3)	(4)		(7)	(8)
		(5)	(6)		
AU	AUSTRALIA / AUSTRALIEN / AUSTRALIEN / ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ / AUSTRALIA / AUSTRALIE / AUSTRALIA / AUSTRALIË / AUSTRÁLIA / AUSTRALIA / AUSTRALIEN	ETV0001		Australian Animal Genetics 26 Caraar Creek Lane Mornington VIC 3931	Dr Robert Pashen
AU		ETV0002		M&H Embryo Services 91 Whitelaw Street Meeniyon VIC 3956	Dr Martin Haynes
AU		ETV0003		PO Box 17 Walla Walla NSW 2659	Dr Tim Heath
AU		ETV0004		Bass Valley Embryo Services 6390 Sth Gippsland Hwy Loch VIC 3945	Dr David Morris

(1): 4-11-1998

(2)	(3)	(4)		(7)	(8)
		(5)	(6)		
AU		ETV0005		Ascot Park RMB 2700 Katunga VIC 3640	Dr David Richards
AU		ETV0006		Holbrook Vet Centre Byng Street Holbrook NSW 2644	Dr Rick Tindal
AU		ETV0007		Total Livestock Genetics PO Box 105 Campertown VIC 3260	Dr Shane Ashworth
AU		ETV0008		Brecon Breeders Pty Ltd PO Box 60 Keith SA 5267	Dr Margaret Trowbridge
AU		ETV0009		Western Namoi Veterinary Services PO Box 86 Wee Waa NSW 2388	Dr Martyn Walker Powell
AU		ETV0010		Simon Park Patrick Estate Coominya Rd Lowood QLD 4311	Dr Daniel Jillella
AU		ETV0011		PO Box 36 Dardanup WA 6236	Dr Richard Hall
CA	CANADÁ / CANADA / KANADA / ΚΑΝΑΔΑΣ / CANADA / CANADA / CANADA / CANADA / CANADÁ / KANADA / KANADA	E 71	E 71 (FIV)	Gencor RR 5 Guelph, Ontario, N1H 6J2	Dr Ken Christie
CA		E 72		Western Ontario Breeders Inc. PO Box 457 Woodstock, Ontario N4S 7Y7	Dr B. Hill
CA		E 505		Bova-Tech Livestock Ltd Box 5 Shaughnessy, Alberta, T0K 2A0	Dr Murray Jacobson

(1): 4-11-1998

(2)	(3)	(4)		(7)	(8)
		(5)	(6)		
CA		E 542		Livestock Reproductive Technologies Inc. PO Box 71118 (SSPO) Calgary, Alberta T3B 5K2	Dr Martin Wenkoff
CA		E 542		Livestock Reproductive Technologies Inc. 127 Quigley Drive Cochrane, Alberta, T0L 0W4	Dr Stan Bychawski
CA		E 546		Emtech Genetics Ltd 5758 — 203rd Street Langley, British Columbia V3A 1W3	Dr G. K. McDonald
CA		E 546		Emtech Genetics PO Box 148 Hague, Saskatchewan, S0K 0X0	Dr Doug Bienia
CA		E 549		Dairy Veterinary Services Ltd 5904 Interprovincial Highway Yarrow, British Columbia V0X 2A0	Dr R. Vanderwal
CA		E 581		RR 4 Owen Sound, Ontario, N4K 5N6	Dr Everett Hall
CA		E 583		130, rang Charlotte Saint-Liboire, Québec, J0H 1R0	Dr Rolland Lussier
CA		E 593		DRI Embryo Transplant Ltd PO Box 590 Crossfield, Alberta T0M 0S0	Dr R. Davis Dr Rob Stables
CA		E 595		Box 66 Listowel, Ontario, N4W 3H2	Dr Rod Wierenga
CA		E 607		PO Box 128 Mill Bay, British Columbia VOR 2P0	Dr Jim Decker
CA		E 630		McIntosh Embryo Transfer R.R. 5 Embros, Ontario	Dr BriFan Hill
CA		E 646		R. R. 1 Terra Cotta, Ontario, L0P 1N0	Dr Milford Wain

(1): 4-11-1998

(2)	(3)	(4)		(7)	(8)
		(5)	(6)		
CA		E 651		West Prince Veterinary Service Ltd PO Box 39 O'Leary, Prince Edward Island C0B 1V0	Dr Gary Morgan
CA		E 652		Trans Tech Genetics Ltd PO Box 8265 Saskatoon, Saskatchewan S7K 6C5	Dr V. Pawlyshen
CA		E 660		Clinique vétérinaire Coaticook 490, rue Main Ouest CP 25 Coaticook, Québec, J1A 2S8	Dr Pierre Brassard
CA		E 661		Clinique Vétérinaire — Saint-Louis 84 Principale, CP 30 Saint-Louis de Gonzague, Québec J0S 1T0	Dr Roger Sauvé Dr Richard Rémillard Dr Guy Massicotte Dr Luc Besner
CA		E 678		Sundown Livestock Transplants PO Box 1582 Didsbury, Alberta, T0M 0W0	Dr Don Miller
CA		E 715		Hôpital vétérinaire Sainte-Odile 718, montée Sainte-Odile Rimouski, Québec, G5L 7B5	Dr René L'Arrivée
CA		E 728		Midwest Embryo Transfer Selkirk Animal Hospital 601 Christie Ave. Selkirk, Manitoba, R1A 2C7	Dr Jack Reeb
CA		E 733	E 733 (FIV)	Boviteq Inc. 1425 Grand rang Saint-François PO Box 518 Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 7A9	Dr Daniel Bousquet Dr Jean Durocher

(1): 4-11-1998

(2)	(3)	(4)		(7)	(8)
		(5)	(6)		
CA		E 764	E 764 (FIV)	Alta Genetics Inc. R.R. 4, Box 12, Site 12 Calgary, Alberta T2M 4L4	Dr R.J. McAllister Dr R. E. Janzen
CA		E 770		221 Cochrane Street PO Box 648 Port Perry, Ontario L9L 1M1	Dr Roger Holtby
CA		E 817		15, rue Gale CP 449 Ormstown, Québec, J0S 1K0	Dr Mario Lefort
CA		E 827		216, rue Campagna Arthabaska, Québec, G6P 6A2	Dr Richard Landry
CA		E 866		Clinique Vétérinaire Saint-Alexis 3 rue Landry Saint-Alexis-de-Montcalm, Québec J0K 1T0	Dr Jacques Cloutier
CA		E 876		269, rue Elizabeth CP 670 Thurso, Québec, J0X 3B0	Dr Pierre Thibaudeau
CA		E 896		Clinique vétérinaire de Granby 576, rue Dufferin Granby, Québec, J2G 8C9	Dr André Vigneault Dr Denis Deserre
CA		E 915		Clinique vétérinaire Saint-Vallier 440, rue de la Station CP 9 Saint-Vallier, Québec, G0R 4J0	Dr Albiny Corriveau
CA		E 933		ETE Inc. 1215, rue de Samos Sillery, Québec, G1T 2K5	Dr Louis Picard

(1): 4-11-1998

(2)	(3)	(4)		(7)	(8)
		(5)	(6)		
CA		E 933		ETE Inc. 77, rue Massicotte Batiscan, (Québec) GOX 1A0	Dr Marc Déry
CA		E 953		Bovex Canada Corp. RR 4 Rockwood, Ontario, N0B 2K0	Dr Ludovit Nechala
CA		E 979		Bureau vétérinaire Kildare 681, rue Kildare CP 252 Saint-Ambroise, Québec, J0K 1C0	Dr Suzanne Laurence
CA		E 1006		Clinique vétérinaire de Rivière-du-Loup 205, rue Lafontaine Rivière-du-Loup, Québec, G5R 3A6	Dr Jean-René Paquin
CA		E 1027		210 rue du Moulin CP 68 Durham-Sud, Québec, J0H 2C0	Dr Raymond Houde
CA		E 1033		Clinique vétérinaire St-Pierre 183 rue Sainte-Anne Rimouski (Québec) G5L 4H2	Dr Barbara St-Pierre
CA		E 1044		Kensington Veterinary Clinic PO Box 10 Kensington, Prince Edward Island C0B 1M0	Dr Mel Crane
CA		E 1113		Maritime Genetics RR # 2 Salisbury, New Brunswick E0A 3E0	Dr Richard Whittaker
CA		E 1113		12 Robin Road R.R. 2 Truro, Nova Scotia, B2N 5B1	Dr Errol William Semple

(1): 4-11-1998

(2)	(3)	(4)		(7)	(8)
		(5)	(6)		
CA		E 1142		45, rang Saint-Edouard Saint-Liboire, Québec, J0H 1R0	Dr Raynald Dupras
CA		E 1159		Clinique vétérinaire de Saint-Georges 555, rue 130e Est Saint-Georges de Beauce, Québec G5Y 2T4	Dr Michel Donnelly
CA		E 1160		Clinique vétérinaire Sagamie 741, Chemin du Pont Taché Nord Alma, Lac Saint- Jean, Québec, G8B 5B7	Dr Maxime Dessureault
CA		E 1199		Clinique Vétérinaire Saint-Arsene Saint-Arsene (Québec) G0L 2KO	Dr Leopold Senchal
CA		E 1266		Embryo Genetics Ltd PO Box 745 333 Mountain Street Morden, Manitoba, R6M 1A7	Dr David Hamilton
CA		E 1270		Northern Alberta Transplants Ltd 172 Highland Way Sherwood Park, Alberta, T8A 5R2	Dr C. West
CA		E 1364		99 Hands Drive Guelph, Ontario, N1G 4N3	Dr Robert Stubbings
CA		E 1368	E 1368 (FIV)	Maple Hill Embryo Transfer 506 Princess Street Woodstock, Ontario N4S 4G9	Dr Brian Hill
CA		NSET 002-02		288 Hawthorne Street Antigonish, Nova Scotia, B2T 1B8	Dr Darryl P. Ward
CH	SUIZA / SCHWEIZ / SCHWEIZ / EABETIA / SWITZERLAND / SUISSE / SVIZZERA / ZWITSERLAND / SUIÇA / SVEITSI / SCHWEIZ	CH-ET-1131		Arbeitsgemeinschaft für Embryotransfer Birrhardsstraße 5243 Mülligen	Dr Rainer Saner

(1): 4-11-1998

(2)	(3)	(4)		(7)	(8)
		(5)	(6)		
CZ	REPÚBLICA CHECA / TJEKKIET / TSCHECHISCHE REPUBLIK / ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / CZECH REPUBLIC / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / REPUBBLICA CECA / TSJECHISCHE REPUBLIEK / REPÚBLICA CHECA / TŠEKIN TASAVALTA / TJECKIEN	ETTCZ01		Stredisko vyzkumu a vyvoje spp Praha (embryo transfer) Optatova ul. 37 602 00 Brno	Dr Frantisek Horky
IL	ISRAEL / ISRAEL / ISRAEL / ΙΣΡΑΗΛ / ISRAEL / ISRAËL / ISRAELE / ISRAËL / ISRAEL / ISRAEL / ISRAEL	HU1		Israel Cattle Breeders Association 25, Arlozorov Street Tel Aviv 62488	Dr Haim Shturman
NZ	NUEVA ZELANDA / NEW ZEALAND / NEUSEELAND / NEA ZHAANAIA / NEW ZEALAND / NOUVELLE ZÉLANDE / NUOVA ZELANDA / NIEUW-ZEELAND / NOVA ZELÂNDIA / UUSI-SEELANTI / NYA ZEELAND	NZET 1		Ingram Road, RD3, Drury	Thomas Edward Dixon
NZ		NZET 2		Animal Breeding Consultants State Highway 3 Te Awamutu	David Leslie Hayman
NZ		NZET 3		Animal Breeding Centre 3680 State Highway 3 RD 2 Hamilton	John David Hepburn
NZ		NZET 4		Hopeoun RD Hawarden North Canterbury	Garry Neil Sanderson
NZ		NZET 5		Brunthill Breeders Barkes Corner Greerton Tauranga	Charles Gilbert Sinclair
NZ		NZET 6		Premier Genetics 310 Beach Road, Kaiapoi	Dr Martin Hamer

(1): 4-11-1998

(2)	(3)	(4)		(7)	(8)
		(5)	(6)		
NZ		NZET 7		Ced Wise Veterinary Services Ltd Hastings	Dr C.M. Wise
NZ		NZET 8		Vet Services (HB) Ltd Takapau Road PO Box 503 Waipukerau	Dr Antony Henry (Tony) Thompson
NZ		NZET 9		25 Forest Road RD 1 Bulls	Dr Denzil Chin Fat
SK	REPÚBLICA ESLOVACA / SLOVAKIET / SLOWAKISCHE REPUBLIK / ΣΛΟΒΑΚΙΑ / SLOVAK REPUBLIC / RÉPUBLIQUE SLOVAQUE / REPUBBLICA SLOVACCA / SLOWAAKSE REPUBLIEK / REPÚBLICA ESLOVACA / SLOVAKIA / SLOVAKIEN	ETTSR01		Výskumný ústav živočíšnej výroby pracovisko Embryotransferu Hlohovská č2 949 92 Nitra	Dr Peter Grafenau
US	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA / AMERIKAAS FORENEDE STATER / VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA / ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ / UNITED STATES OF AMERICA / ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE / STATI UNITI D'AMERICA / VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA / ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA / AMERIKAN YHDYSVALLAT / FÖRENTA STATERNA	91CA040 E692		Emtran West 323 Lander Avenue Turlock, CA	James Webb
US		91IA016 E608	91IA016 (FIV)	Trans Ova Genetics RR 1, Box 144A Sioux Center, IA	Dr David Faber
US		91IA027 E509		Maplehurst Ova Trans RR 1, Box 124 Keota, IA	R. A. Carmichael

(1): 4-11-1998

(2)	(3)	(4)		(7)	(8)
		(5)	(6)		
US		91IA029 E544		Westwood Embryo Services RR 1, Box 44 Waverly, IA	James K. West
US		91IL002 E648		North Central Embryo W 6070 Advance Rd Monroe, WI	Lawrence W. Strelow
US		91IL004 E833		Reeser Embryo Transfer RR 2, Box 144 Monticello, IL	D. Philip Reeser
US		91IL008 E562		Dixon Veterinary Hospital 605 1L Rt 2 Dixon, IL	James R. Collins
US		91KS028 E726		Sun Valley Veterinary 3769 W. Shipton Rd Salina, KS	Glenn Engelland
US		91ME001 E812		New England Genetics RR3, Box 630 Auburn, ME	Richard Whitaker
US		91ME009 E585		Pinetree-R ET Service PO Box 249 North Anson, ME	Paul L. Roullard
US		91MI017 E599		Reproductive Special 4915 Delta River Drive Lansing, MI	Craig Thompson
US		91MN046 E594		Future Genetics ET Rt 2, Box 88 Lewiston, MN	Clair D. Sauer

(1): 4-11-1998

(2)	(3)	(4)		(7)	(8)
		(5)	(6)		
US		91NC054 E705		Apex Veterinary Hospital 1600 E Williams St Apex, NC	Samuel P. Galphin
US		91NJ021 E503		Huff-N-Puff ET 221 Newbold's Corner Road Southampton, NJ	William H. Pettitt
US		91NY013 E706		Copake Veterinary Hospital Copake Falls, NY	Mark E. Henderson
US		91NY023 E582		Delaware Valley VS Box 259 Andes Star Delhi, NY	Brad Pedersen
US		91PA005 E512	94PA005 IVF	EmTran Inc 197 Bossler Rd Elizabethtown, PA	Alan MaCauley
US		91PA022 E996		Next Generation ET 815 Pleasure Rd Lancaster, PA	Allen Rushmer
US		91PA026 E768		Cornerstone Genetics 1489 Grandview Rd Mt Joy, PA	Larry Kennel
US		91PA041 E963		Bovet Creations RD 1, Box 454, New Enterprises, PA	Walter North
US		91PA043 E560		Penn England ET RD 1, Box 151A Williamsburg, PA	Barry England
US		91PA044 E1010		Keystone Embryo Services RD 2, Box 328 Mt Joy, PA	Jack Tate

(1): 4-11-1998

(2)	(3)	(4)		(7)	(8)
		(5)	(6)		
US		91TN006 E538		Harrogate Genetics US Highway 25 E Harrogate, TN	Edwin Robertson
US		91TN007 E538		Harrogate Genetics US Highway 25 E Harrogate, TN	Sam Edwards
US		91TX012 E948		Affiliated Genetics 10105 FM 471 South Castroville, TX	Sam Castleberry
US		91TX050 E548		Spring Creek Embryo Rt 2, Box 169-A. Weatherford, TX	Brad K. Stroud
US		91VA031 E576		ABC Embryonics Rt 1, Box 1080 Church Road, VA	Beecher H. Watson
US		91WA020 E572		North West Veterinary Clinic 8500 Cedarhome Drive Stanwood, WA	E. E. Elefson
US		91WA048 E11		Carnation Research 28901 NE Carnation F Carnation, WA	Erich Studer
US		91WI010 E778		River Valley Veterinary Clinic E5721 CTH B Plain, WI	John Schneller
US		91WI011 E778		River Valley Veterinary Clinic E5721 CTH B Plain, WI	Mike Kieler
US		91WI015 E722		Malin Embryo Transfer N5404A HWY 151 Fond du Lac, WI	Stephen Malin

(1): 4-11-1998

(2)	(3)	(4)		(7)	(8)
		(5)	(6)		
US		91WI033 E725		Midwest ET Service RR 2, Box 111 Amery, WI	David B. Duxbury
US		91WI038 E1053		Segga E.T., S.C., Box 296, 306 S Pine Weyauwega, WI	Scott Allenstein
US		91WI039 E547		Paradocs Et, Inc. 121 Packerland Drive Green Bay, WI	Scott Armbrust
US		91WI045 E655		Sunshine Genetics Rt 2, Box 38 Whitewater, WI	Dan Hornickel
US		91WI047 E840		County Veterinary Hospital 1320 15th Avenue Bloomer, WI	Eugene Buchner
US		92KY053 E702		Green River E. T. Service 3250 Nashville Rd Bowling Green, KY	James Herbert Brown
US		92MD058 E745		Genetic Management 10132 C. Hansonville Road Frederick, MD	Dr W.L. Graves
US		92MD059 E755		New Vision Transplan Rt 1, Box 19 Accident, MD 21520	Ronald M. Kling
US		92MN048 E754		Portland Prairie EMB. Rt 1, Box 46 Caledonia, MN	Charles D. Wray
US		92MO047 E762		Sho Me Embryos 4689 W. Em Rd 54 Willard, MO	Greg Lenz

(1): 4-11-1998

(2)	(3)	(4)		(7)	(8)
		(5)	(6)		
US		92NY057 E808		Dr Pamela Powers Rd 1, Box 229 South New Berlin, NY	Dr Pamela Powers
US		92PA059 E758		Twin Lakes Genetics RD # 1, Box 60B Enon Valley, PA	Dr Richard Byers
US		92VA055 E794		Ashby Farms Rt 8, Box 32A Harrisonburg, VA	Dr Randall Hinshaw
US		92VA056 E794		Ashby Farms Rt 8, Box 32A Harrisonburg, VA	Dr Sarah S. Whitman
US		92WI051 E29	94WI051 IVF	Premium Genetic Services 3804 Vinburn Road DeForest, WI	Lee Mathews
US		92WI057 E631		VRS Inc. 3559 Pioneer Road Verona, WI	Robert Rowe
US		93IN058 E532		Bearne Vet Clinic US Highway 27 North Bearne, IN	Dr Max Lehman
US		93MD062 E1139		Genetic Management 10132 C. Hansonville Road Frederick, MD	Dr John Heizer
US		93MD063 E1139		Genetic Management 10132 C. Hansonville Road Frederick, MD	Dr Tom Mercurio
US		93NC061 E821		Jafral Holsteins Rt 1, Box 518 Hamptonville, NC	Dr John Dale Lott

(1): 4-11-1998

(2)	(3)	(4)		(7)	(8)
		(5)	(6)		
US		93OH057 E720		Blauser Vet Clinic 4088 Ruby Rd. Tipp City, OH 45371	Dr Chris Blauser
US		93WA061 E600		Mr Baker Vet and E.T. 9320 Weidkamp Road Lynden, WA	Dr Blake Bostrum
US		93WI060 E857		Thomas J Kestell W 4672 County Road N. Waldo, WI	Dr Byron W. Williams
US		93WI064 E655		Sunshine Genetics Rt 2, Box 38 Whitewater, WI	Dr Chris Keim
US		94IL070 E814		Huels Embryo Transfer Service RR2 Box 95A Altamont, IL	Dr Stanley F. Huels
US		94IN067 E739		Embryo Transfer Services 4958 US 35N Richmond, IN	Dr A. R. Dalessandro
US		94ME075 E812		New England Genetics RR3, Box 630 Auburn, ME	Dr Calvin Blessing
US		94MI074 E636		GGs Genetics 1200 Stillman Road Mason, MI	Dr John D. Gunther
US		94OH068 E565		Midwest Genetics 3883 Klondike Road Delaware, OH	Dr Tye J. Henschen

(1): 4-11-1998

(2)	(3)	(4)		(7)	(8)
		(5)	(6)		
US		94OH071 E563		Maulton Embryos 14318 Maulton-Ft Amanda Rd Wapakoneta, OH	Dr Virgil J. Brown
US		94OH073 E568		Ohio Embryo Transfer Inc. PO Box 64 120 D.W. County Line Road Columbiana, OH	Max Van Buren
US		94OH077 E7		Select Embryos Inc. 11555 US 42 Plain City, OH	Dr Ronald F. Rohde
US		94OK072 E1156		Universal Genetics LLC PO Box 267 Strang, OK	Dr Robert H. Zinnikas
US		94VT065 E524		Connvet RR 2, Box 242 Chester, VT	Dr Roy Homan
US		94WI018 E708		Royal Flush Genetics 101 North Adams Marshfield, WI	Dr Randy A. Musack
US		94WI078 E845		Dairyland Veterinary Service S.C. 310 Main Street Casco, WI	Dr Michael Staudinger
US		94WI079 E913		Heritage Animal Hospital 751 West Main Street Hortonville, WI	Dr Dan Oberschlake
US		95OR080 E579		Evergreen Veterinary Reproductive Services 605 Marvin Road Tillamook, OR	Dr Rick Steel

(1): 4-11-1998

(2)	(3)	(4)		(7)	(8)
		(5)	(6)		
US		95PA081 E536		Evans Veterinary Clinic RR 8, Box 345 Centerville, PA	Dr Jim Evans
US		95PA082 E664		Van Dyke Veterinary Clinic 337 N.Foster Road Jackson Centre, PA	Dr Todd Van Dyke
US		96CO084 E964		Summit Genetics Ltd 12168 Wasatch Road Longomont, CO	Dr Thomas L. Rea
US		96GA092 E556		Burnley Veterinary Clinic 4490 Barnet Shoals Rd Athens. GA	Dr Clay A. Burnley
US		96IA086 E608		Trans Ova Genetics — Iowa Division 2938 380 th Street Sioux Centre, IA — Montana Division 9033 Walker Road Belgarde; MT	Dr Charles S. Gue III (Chuck)
US		96ID083 E635		Treasury Valley Transplants, Inc. 10410 Whispering Cliffs Dr Boise, ID	Dr George L. Holzer
US		96NY089 E1062		Toole Veterinary Clinic 388 Erieville Road Erieville, NY	Dr Robert Toole
US		96OH090 E7		Select Embryos, Inc. 11555 US 42 Plain City, OH	Dr Anthony E. Good

(1): 4-11-1998

(2)	(3)	(4)		(7)	(8)
		(5)	(6)		
US		96OR085 E1090		Precision Embryonics Inc. 312 Miller Island Road Klamath Falls, OR	Dr Gregory J. K. Garcia
US		96TX087 E 928		Cross Country Genetics Rt. 2 Box 600 Normangee, TX	Dr Joe Oden
US		96TX088 E 928		Cross Country Genetics Rt. 2 Box 600 Normangee, TX	Dr J. W. Shull
US		96VA091 E530		Blue Ridge Embryos PO Box 913 Blacksburg, VA	Dr Anne B. Kulp
US		96WI093 E-1093		Wittenburg Veterinary Clinic N. 4692 Birnamwood Rd Birnamwood, WI	Dr John Prosocki
US		97KY096 E-1012		Kentucky-Bluegrass Genetics 4486 Jackson Road Eminence, KY	Dr Hardy Dungan
US		97MT094 E-1060		Reyher Embryonics 7195 Thorpe Road Belgrade, MT	Dr Darrel DeGrofft
US		97TN098 E-1326		Young Embry Transfer 53 Blue Springs Lane Hillsboro, TN	Dr Christy Young
US		97TX095 E-640		Woodland Creek Genetics PO Box 1140 Athens, TX	Dr Boyd Bien
US		97WI097 E-707		Mayville Animal Clinic, S.C. N7860 Hwy 67 Mayville, WI	Dr Patrick Phillips

(1): 4-11-1998

(2)	(3)	(4)		(7)	(8)
		(5)	(6)		
US		98KY101 E-625		Nelson Reproductive Services 1735 Pinckard Pike Versaille, KY 40383	Dr Cheryl Feddern Nelson
US		98MD100 E-1284		Chestertown Animal Hospital 10530 Augustine Herman Hwy Chestertown, MD 21620	Dr Gary R. Hash
US		98OH102 E 1260		Wellington Veterinary Clinic PO Box 387 48015 S.R.18 Wellington, OH 44090	Dr Imre Orosz
US		98OR099 E-723		Paradise West E. T. Service 241 S.Main, PO Box 69 Banks, OR 97106	Dr Steve Vredenburg

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1999

che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai personal computer

[notificata con il numero C(1999) 425]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/205/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 880/92 stabilisce che le condizioni di assegnazione del marchio sono definite per gruppi di prodotti;

considerando che l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 880/92 stabilisce che le proprietà ecologiche del prodotto devono essere valutate in rapporto ai criteri specifici per gruppi di prodotti;

considerando che la Comunità sta negoziando un accordo sul coordinamento dell'etichettatura del consumo energetico sulla base del programma statunitense «Energy Star»;

considerando che è opportuno rivedere i criteri entro un periodo di due anni, al fine di adeguare i requisiti energetici all'innovazione tecnologica, agli sviluppi di mercato e al suddetto programma «Energy Star»;

considerando che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92, la Commissione ha consultato i principali ambienti interessati riuniti in un forum consultivo;

considerando che le misure della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «personal computer» (in seguito denominato «il gruppo di prodotti») si riferisce a:

«Computer da tavolo disponibili sul mercato costituiti da un monitor, un'unità di sistema e una tastiera.»

Articolo 2

Le proprietà ecologiche e l'idoneità all'uso del gruppo di prodotti sono valutate rispetto ai criteri ecologici specifici riportati nell'allegato.

Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e relativi criteri ecologici specifici sono validi per un periodo di due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'adozione dei criteri. Qualora non siano stati modificati entro tale termine, i criteri ecologici restano validi per un altro anno.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a questo gruppo di prodotti per scopi amministrati è «013».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1999.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1.

*ALLEGATO***CONDIZIONI GENERALI**

Per ottenere l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica, il personal computer deve soddisfare i criteri riportati nel presente allegato, il cui obiettivo è promuovere:

- la riduzione del danno o dei rischi ambientali connessi con l'uso dell'energia (riscaldamento planetario, acidificazione, esaurimento di risorse non rinnovabili) mediante la riduzione del consumo energetico;
- la riduzione del danno ambientale connesso con l'uso di risorse naturali promuovendo il perfezionamento e le possibilità di riciclaggio e manutenzione del computer.

Inoltre, i criteri favoriscono l'adozione delle migliori pratiche e contribuiscono ad una maggiore sensibilità dei consumatori ai problemi ambientali.

Infine, la marcatura dei componenti in plastica ne favorisce il riciclaggio.

CRITERI ECOLOGICI**1. Risparmio energetico: il monitor**

Il monitor deve presentare un consumo energetico in modalità sleep ≤ 10 watt.

Il monitor deve presentare un consumo di energia in modalità deep-sleep ≤ 3 watt.

Il tempo di passaggio automatico dal funzionamento alla modalità sleep e dalla modalità sleep alla modalità deep-sleep deve essere ≤ 30 minuti di inattività. Il fabbricante deve attivare tale funzione, ma l'utilizzatore può disattivarla.

2. Risparmio energetico: unità di controllo

L'unità di controllo deve presentare un consumo energetico nella modalità sleep ≤ 27 watt. Ciò si applica all'unità di controllo qualora non sia collegata in rete (ovvero funzioni autonomamente).

Il tempo di passaggio automatico dal funzionamento alla modalità sleep deve essere ≤ 30 minuti di inattività. Il costruttore deve attivare tale funzione ma l'utilizzatore può disattivarla.

Il consumo energetico quando il computer è spento non deve essere superiore a 5 watt.

3. Prolungamento della durata di vita

Il fabbricante deve garantire che l'unità di sistema e la tastiera funzionino per almeno tre anni e che il monitor funzioni per almeno un anno. Tale garanzia deve essere valida a decorrere dalla data di consegna all'acquirente. La disponibilità di pezzi di ricambio compatibili e dell'assistenza devono essere garantiti per cinque anni a decorrere dalla data di spedizione.

Inoltre, il personal computer deve rispettare i seguenti criteri:

- 1) l'unità di sistema deve avere una progettazione modulare che consenta un facile accesso ai componenti;
- 2) l'unità di sistema deve essere accessibile con gli strumenti normalmente disponibili, in modo da facilitare la sostituzione dei componenti;
- 3) devono essere assicurati l'aggiornamento e il potenziamento (upgrade) almeno per il processore, la scheda grafica, la memoria ad accesso casuale (RAM), l'hard disk e, qualora previsto, il drive CD-ROM;
- 4) devono essere disponibili uno o più slot vuoti.

CRITERI RELATIVI ALLE MIGLIORI PRATICHE**4. Raccolta e riciclaggio**

Il costruttore deve garantire la raccolta dei personal computer e dei componenti che vengono sostituiti, fatta eccezione per gli oggetti contaminati dagli utilizzatori (ad esempio, nelle applicazioni mediche o nucleari).

Inoltre, il personal computer deve rispettare i seguenti criteri:

- 1) una persona debitamente istruita deve essere in grado da sola di smontare l'unità di sistema;
- 2) il costruttore deve controllare il disassemblaggio dell'unità di sistema e redigere un rapporto in materia. Il rapporto deve tra l'altro confermare che i giunti sono:
 - di facile reperimento ed accesso,
 - il più standardizzati possibile,
 - accessibili con strumenti comunemente reperibili;
- 3) i materiali incompatibili e pericolosi devono essere separabili;
- 4) il 90 % dei materiali plastici e metallici della custodia e del telaio devono essere riciclabili;
- 5) qualora siano necessarie, le etichette devono essere facilmente asportabili o formare un tutt'uno con il supporto;
- 6) le parti in plastica:
 - a) non devono contenere piombo o cadmio aggiunti dal costruttore;
 - b) devono essere costituite da un polimero o da polimeri compatibili, ad eccezione della superficie che può consistere di non più di due tipi di polimeri separabili;
 - c) non devono contenere armature metalliche non separabili;
- 7) le parti in plastica di peso superiore ai 25 grammi:
 - a) non devono contenere sostanze ignifughe contenenti bromo o cloro che presentino legami organici;
 - b) devono presentare una marcatura permanente che identifichi il materiale, in conformità della ISO 11469. I materiali plastici estrusi sono esclusi dal presente criterio.

5. Istruzioni per l'uso

Il personal computer deve essere venduto insieme ad un manuale di istruzioni che informi sul suo corretto uso ambientale e, in particolare, fornisca:

- 1) raccomandazioni relative alle funzioni di gestione energetica, che informino tra l'altro del fatto che, disattivando tali funzioni, si provoca un maggiore consumo di energia e quindi un aumento dei costi di funzionamento;
- 2) informazioni sul consumo energetico massimo e minimo dell'unità di sistema e del monitor durante il funzionamento, nelle modalità sleep e deep-sleep e quando il computer è spento, nonché l'indicazione che il consumo energetico può essere ridotto a zero scollegando il cavo dal computer o dalla presa a muro;
- 3) informazioni sulla garanzia e la disponibilità dei pezzi di ricambio;
- 4) informazioni su come accedere all'unità di sistema e sostituire componenti, in particolare il processore, la scheda grafica, la RAM e l'hard disk e, qualora previsto, il drive CD-ROM;
- 5) informazioni sulle parti e i materiali del personal computer riutilizzabili e/o riciclabili;
- 6) informazioni su come il consumatore può avvalersi della garanzia di ritiro da parte del costruttore.

6. Dichiarazione ambientale

Una dichiarazione ambientale deve accompagnare il prodotto ed essere a disposizione dell'utilizzatore. Il documento deve essere conforme alle raccomandazioni del rapporto tecnico 70 dell'ECMA «Product related environmental attributes».

PROVE

7. Prove di laboratorio

Qualora siano richieste prove, queste sono effettuate a spese del richiedente presso laboratori che soddisfino i requisiti generali indicati dalla norma EN 45001.

INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE

Il seguente testo deve essere riportato in modo chiaramente leggibile per il consumatore (accanto all'etichetta ogniqualvolta possibile):

- Al presente prodotto è concesso il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea per la sua efficienza energetica e perché progettato in modo da facilitarne l'aggiornamento e il potenziamento, il riciclaggio e l'eliminazione senza danni per l'ambiente.
- Ulteriori informazioni su come ridurre gli impatti ambientali sono reperibili nel manuale delle istruzioni per l'uso.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 553/1999 della Commissione, del 12 marzo 1999, relativo alla fornitura di riso lavorato presso un porto comunitario in previsione di un successivo inoltro a destinazione della Russia

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 68 del 15 marzo 1999)

A pagina 4, l'allegato II deve leggersi come segue:

«ALLEGATO II

Partita n. 1

Luogo di ammasso		Quantitativo di risone (t)
Silo del FEGA	E-06111 Montijo (Badajoz)	4 900
Silo del FEGA	E-06101 Mérida (Badajoz)	4 900
Silo del FEGA	E-22010 Barbastro (Huesca)	1 933
Silo del FEGA	E-25031 Bellpuig (Lérida)	841
Silo del FEGA	E-25073 Mollerusa (Lérida)	1 426

Indirizzo dell'organismo d'intervento

FEGA
Fondo Español de Garantía Agraria
C/Beneficencia n° 8
E-28002 Madrid
Tel.: (00 34) 913 47 65 40
Fax: (00 34) 915 32 30 02.

Partita n. 2

Luogo di ammasso		Quantitativo di risone (t)
Magazzino Genal SpA Via Roma Sud 49 Villa Poma (MN)		3 500
Magazzino Ente Risi Via Roma Formigliana (VC)		5 132
Magazzino Consorzio Agrario Vercelli Via Repubblica 24 Stroppiana (VC)		1 509

Partita n. 3

Luogo di ammasso	Quantitativo di risone (t)
Magazzino Genal SpA Via Roma Sud 49 Villa Poma (MN)	5 000
Magazzino Ente Risi Via Roma Formigliana (VC)	1 506
Magazzino Consorzio Agrario Vercelli Via Elvo, 64 Salussola (BI)	1 501
Magazzino Grandi Magazzini Piemontesi S.r.l. Via Girivotto 59/61 Racconigi (CN)	2 134

Indirizzo dell'organismo d'intervento:

Ente Nazionale Risi
Piazza Pio XI, 1
I-20123 Milano
Tel.: (00 39) 02-87 41 54
Fax: (00 39) 02-86 13 72.*

Rettifica del regolamento (CE) n. 555/1999 della Commissione, del 12 marzo 1999, relativo alla fornitura di frumento tenero e di segala panificabili alla Russia

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 68 del 15 marzo 1999)

A pagina 14, allegato II:

anziché: «Partita n. 2 (30 000 t per Novorossijsk)»

leggi: «Partita n. 2 (25 000 t per Novorossijsk)».
